



ORDINE  
ARCHITETTI  
PIANIFICATORI  
PAESAGGISTI  
CONSERVATORI  
PROVINCIA DI  
CATANIA

Largo Paisiello 5  
95124 Catania

T 095 7153615  
F 095 7152623

segreteria@ordinearchitetticatania.it  
www.ordinearchitetticatania.it

Prot. n. 3166

Catania, 20/11/2017

**Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di  
Catania**

**e ai Dirigenti degli Uffici Tecnici dei Comuni  
della Provincia di Catania.**

**Agli Iscritti all'Ordine degli Architetti P.P.C.  
della Provincia di Catania**

Oggetto: Disponibilità svolgimento prestazioni gratuite – DIFFIDA

A seguito di segnalazioni pervenute a questo Ordine professionale da parte di iscritti circa una lettera avente ad oggetto la disponibilità da parte di professionisti iscritti presso l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania allo svolgimento gratuito di prestazioni professionali a favore di Amministrazioni pubbliche, di seguito si espone.

Premesso che la normativa, allo stato attuale così si esprime:

- Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all'art.24 comma 8: "Il Ministro della giustizia ... approva ... le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento."
- Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all'art.24 comma 8-bis: "Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata."
- Codice dei Contratti, D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all'art.24 comma 8-ter: "Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante **non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso**".
- Decreto Legge n.148 16.10.2017, Emendamento sull'equo compenso, art.19-bis comma 1, viene inserito, dopo l'art. 13 della L. n.247 del 31.12.2012, l'art. 13-bis *Equo compenso e clausole vessatorie*; in tale articolo, al comma 2: "si considera equo il compenso [...] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione [...]"

- Decreto Legge n.148 16.10.2017, Emendamento sull'equo compenso, art.19-bis comma 2: "La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge"
- Codice deontologico, art.20 (Concorrenza sleale) comma 2: "La rinuncia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinuncia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica
- Codice deontologico, art.24 (Contratti e compensi) comma 6: "La richiesta di compensi, di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all'attività svolta, o l'assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare".
- Codice Civile, art. 2233 (Compenso): "[...] la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione."


Tutto ciò premesso e argomentato, l'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania DIFFIDA le Amministrazioni a chiedere e ricevere prestazioni gratuite da parte degli iscritti a tale Ordine e CHIEDE alle stesse di voler segnalare con tempestività qualsiasi proposta dovesse pervenire in tal senso.

Nel contempo DIFFIDA i propri iscritti a svolgere prestazioni gratuite nei confronti di qualsivoglia Amministrazione, alla luce degli illeciti che verrebbero a configurarsi.

L'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Catania agirà per le vie legali, oltre al deferimento al Consiglio di Disciplina, nei confronti di chi non si attiene a tali prescrizioni.

Il Coordinatore Ufficio Speciale LL.PP.

Arch. Eleonora Bonanno



Il Segretario dell'Ordine

Arch. Maurizio Mannanici



Il Presidente dell'Ordine

Arch. Alessandro Amaro

